



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE II CIVILE

Il Giudice

atteso che appare opportuno invitare le parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia anche tramite l'utilizzo dell'ordinanza **ex art. 185 bis c.p.c.**;

considerato che dagli atti del giudizio, emergono posizioni contrapposte in termini di debiti/crediti tra le parti, tenuto conto da un lato della mancata chiusura di alcuni conti alla data della citazione in giudizio, dall'altro della presenza di poste presumibilmente illegittime applicate nel corso dei rapporti di cui è causa;

tenuto anche conto della domanda incontestata avanzata in via riconvenzionale, di corresponsione di somme di denaro offerto a titolo di mutuo alla parte attrice; ritenuto che appaia congrua al giudicante **la seguente proposta transattiva:**

“la banca corrisponderà la somma di euro 35.000,00 oltre interessi legali dalla data dell'accordo al Fallimento XXX in liquidazione, in persona del Curatore, a risoluzione ed estinzione e rinuncia di ogni controversia e contestazione relativa al giudizio con r.g. xx/ XIII pendente presso il Tribunale di Napoli, tra le predette parti ed i garanti, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti”

PQM

Rimette la causa sul ruolo ed assegna alle parti termine sino al X.XII.XX per aderire alla proposta, prevedendo che, in mancanza di accordo, si procederà alla discussione orale della causa all'udienza del XIX.XII.XX.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Napoli, XX.IX.XX

Il GU
DDDDD